

## **Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali**

**(Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPA<sup>n</sup>)**

**Modifica del ...**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno  
ordina:*

**I**

L'ordinanza del 5 settembre 2008<sup>1</sup> sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. a, e e f, cpv. 2, cpv. 3 lett. d e cpv. 6*

<sup>1</sup> La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specialistica non legata a una professione per:

- a. le persone che, a titolo professionale, detengono equidi;
- e. il personale specializzato nella sperimentazione animale;
- f. le persone addette alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di competenza per:

- d. l'accudimento degli animali in occasione di manifestazioni e in caso di pubblicità; e

<sup>6</sup> Essa contiene il regolamento d'esame per la formazione:

- a. delle persone di cui al capoverso 1;

RS .....

<sup>1</sup> RS 455.109.1

- b. delle persone che intendono ottenere l'autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn.

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 102 capoverso 4 OPAn è di insegnare all'addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.

*Titolo prima dell'art. 18*

### **Sezione 5: Direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio**

*Titolo prima dell'art. 22*

### **Sezione 6: Persone che eseguono esperimenti**

*Titolo prima dell'art. 26*

### **Sezione 7: Incaricati della protezione degli animali e responsabili d'esperimento**

*Art. 26*            Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione secondo gli articoli 129b capoverso 1 o 132 capoverso 1 OPAn è di insegnare agli incaricati della protezione degli animali e ai responsabili d'esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d'arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.

*Art. 27*            Forma e durata della formazione

La formazione comprende una parte teorica e una parte incentrata sull'obiettivo sperimentale della durata rispettiva di almeno 20 ore.

*Titolo prima dell'art. 30*

### **Capitolo 3: Formazione con attestato di competenza**

#### **Sezione 1: Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione privata e accudimento di animali selvatici**

*Art. 36*

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 97 capoverso 3 OPAn è che le persone che hanno svolto la formazione sappiano come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza inutile.

*Titolo prima dell'art. 39*

#### **Sezione 4: Accudimento degli animali in occasione di manifestazioni e nell'ambito della pubblicità**

*Art. 39*

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 103 lettera d OPAn è di insegnare alla persona responsabile dell'accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni o nell'ambito della pubblicità.

*Titolo prima dell'art. 44a*

#### **Capitolo 4: Formazione per l'utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani**

*Art. 58 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine delle formazioni.

*Art. 63 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale della parte scritta o orale è inferiore al 3.

<sup>2bis</sup> L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4.

*Titolo prima dell'art. 66*

#### **Sezione 2: Forma, contenuto e durata degli esami**

*Art. 66*            Forma e durata dell'esame

<sup>1</sup> L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e l'esame di persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn comprende una parte scritta e una parte orale.

<sup>2</sup> Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello sostiene un esame orale o scritto della durata di 30 minuti.

*Art. 67*           Contenuto dell'esame

<sup>1</sup> L'esame scritto e l'esame orale coprono complessivamente tutti gli ambiti inerenti alle materie previste dalla formazione.

<sup>2</sup> Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale dei macelli l'esame deve coprire almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazione. Occorre esaminare prioritariamente gli aspetti pratici e le domande d'esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i candidati.

*Sezione 3 (art. 68-69)**Abrogata*

## II

La presente ordinanza entra in vigore il....

Dipartimento federale dell'interno:

...

Alain Berset